



La riforma. Fatta chiarezza sui modi di svolgimento delle udienze da remoto

## In appello stop a deleghe e procure, maglie strette per i documenti

### Il deposito degli atti

Antonio Iorio

**N**ei procedimenti instaurati con appello notificato da domani (due giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 220/23) sarà vietato produrre nuovi documenti in appello, salvo alcune eccezioni. Mai, invece, sarà consentito il deposito di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero di atti che ne costituiscono presupposto, producibili in primo grado.

Da evidenziare che la norma ora riscritta (articolo 58 Digs 546/1992) fa riferimento anche all'«inammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello e non solo dei documenti». Tuttavia già nella versione vigente era prescritto il divieto per il giudice, salvo eccezioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nel nuovo testo, di disporre nuove prove in appello.

#### Nuova regola ed eccezioni

Nel giudizio di appello non sono ammessi mezzi di prova ed è vietato produrre nuovi documenti salvo che: a) il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o, b) la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Sarà possibile proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

#### I documenti indispensabili

Un'eccezione al nuovo divieto è rappresentata dalla ritenuta «indispensabilità» del documento o del mezzo di prova. Escluse le ipotesi di assenza di procura, delega di firma o questioni legate alla notifica dell'atto, per le quali vigerà il divieto assoluto di produzione, la norma dovrebbe riferirsi più in generale a documenti a sostegno delle prove o delle tesi delle parti. È evidente, in tal caso, che il giudice di secondo grado disporrà di ampia discrezionalità per valutare quanto producibile ex novo in appello.

Sotto un profilo operativo il contribuente in futuro, verosimilmente, nel timore di non poter produrre successivamente documenti in proprio favore, depositerà numerosi allegati al ricorso introduttivo (anche se valutati almeno inizialmente poco utili).

#### Cause non imputabili alla parte

Si tratta dell'altra eccezione al generale divieto. Dovrebbe riguardare i casi, ad esempio, in cui la parte non poteva disporre dei documenti nonostante si sia attivata in tal senso. Si pensi alla documentazione bancaria necessaria ai fini difensivi che l'istituto di credito fornisce in ritardo, all'acquisizione di documenti all'estero, agli atti contenuti nel fascicolo del Pm del parallelo processo penale non ancora disponibile alle parti, alle decisioni sopravvenute di altri giudici.

Ai fini della loro produzione dovrebbe esser sufficiente dimostrare la tempestività della richiesta ed eventuali solleciti e/o la loro messa a disposizione temporalmente successiva alla data limite del deposito documentale in primo grado (20 giorni liberi prima dell'udienza).

#### Vizi sopravvenuti

Vi è la possibilità di presentare motivi aggiunti in caso di sopravvenuta conoscenza di vizi rispetto a documenti non prodotti in primo grado.

Si pensi, ad esempio, ad accertamenti nei confronti di soggetti estranei alla causa, da cui emergano situazioni contraddittorie o in contrasto, o ad atti di altri procedimenti da cui si apprende l'esistenza di elementi determinanti per il giudizio, ecc.

Tali ipotesi, scoperte dall'interessato, consentirebbero la proposizione di nuovi motivi e la produzione in appello del relativo «nuovo» documento.

#### Procure deleghe e notifiche

Non sarà invece mai possibile depositare in appello procure alle liti, deleghe di firma e prove di avvenute notifiche dell'atto impugnato, se erano producibili in primo grado.

Tale divieto riguarderà anche i procedimenti in cui sia exceptio un vizio di notifica di atto presupposto rispetto all'atto impugnato emesso da altro ente e il ricorso (in base alle nuove regole) sarà obbligatoriamente proposto anche nei confronti di entrambi i soggetti.